

**COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN
MATERIA DI RETI ELETTRICHE E REGOLAZIONE
TRANSITORIA DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA,
TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E
VENDITA NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PRIVATE
(RIU E ALTRE RETI PRIVATE)**

*Documento per la consultazione 644/2014/R/eel
del 18 dicembre 2014*

Osservazioni di ASSEOETTRICA
9 febbraio 2015

Considerazioni di carattere generale

Assoelettrica, pur condividendo l'intento dell'Autorità di razionalizzare e ordinare l'ambito delle RIU e delle altre reti private, ritiene che alcune proposte del presente DCO non siano sufficientemente chiare e/o condivisibili.

Il DCO presenta alcuni elementi di notevole novità, nonostante abbia come fine soltanto una regolazione transitoria in attesa di modifiche e chiarimenti normativi a livello parlamentare.

Poiché il contesto delle RIU è costituito da reti aventi vari gradi di complessità (da reti molto semplici fino a sistemi altamente complessi e articolati), non si condivide l'approccio dell'Autorità nel considerare le RIU come gruppo omogeneo e uniforme, applicandovi pertanto in maniera rigida tutte le prescrizioni e i parametri previsti per le reti di distribuzione.

Assoelettrica chiede pertanto che sia prevista un'adeguata gradualità nell'applicazione di nuovi oneri a tutela degli investimenti e delle scelte gestionali effettuate in passato dagli operatori facendo affidamento sulla stabilità del contesto normativo e regolatorio.

Nel presente DCO, l'Autorità procede ad una quasi totale equiparazione degli SDC alle normali reti di distribuzione pubbliche: a livello di direttiva europea però questo non viene affermato, ed appare pertanto una forzatura non giustificata. D'altra parte si ricorda come sia stata proprio l'Autorità per prima ad indicare al Governo che la regolamentazione transitoria si sarebbe basata sull'interpretazione che il trasporto di energia nelle reti private non sia da intendersi come attività

di distribuzione (v. Segnalazione 17.7.2014 n. 348): posizione questa condivisibile ed aderente alle norme primarie, mentre non si potrebbe dire lo stesso per la direzione contraria presa con il DCO. Sicchè, al fine anche di non affrettare soluzioni che rischiano di rivelarsi ancora più complesse anche sul piano applicativo, parrebbe utile (per certi versi anche necessario) attendere la risposta alla Segnalazione al Governo. Inoltre, gli adeguamenti che si renderebbero necessari per conseguire tutti i parametri standard delle reti di distribuzione pubbliche comporterebbero dei costi che, in assenza di una remunerazione riconosciuta, andrebbero a scaricarsi inevitabilmente sugli utenti finali.

Come già espresso in risposta al precedente DCO 183/13, non si condivide assolutamente la previsione di sub-concessioni per il gestore del SDC. Tale previsione, a giudizio di Assoelettrica, non trova fondamento alla luce del quadro normativo comunitario e nazionale, comportando notevoli incertezze nella disciplina dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti (produttori, gestori del SDC, imprese distributrici, clienti finali etc).

A tal proposito si evidenzia che il DM 10 dicembre 2010 ha chiarito come l'obbligo di connessione di terzi si applichi esclusivamente alle reti di trasmissione e distribuzione di proprietà di soggetti concessionari. Le RIU invece non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, come previsto ai sensi dall'art. 33, comma,1 della Legge 99/09. Pertanto si è contrari all'obbligo di accesso di terzi alla RIU: non è accettabile che il gestore della RIU sia obbligato a connettere un utente connettibile. Si ritiene che la decisione sulla connessione o meno di un utente connettibile sia lasciata alla sede negoziale privata tra le parti interessate.

In proposito, inoltre, si chiede un chiarimento riguardo alla definizione di "utente connettibile" e a chi spetti la competenza di classificare un utente come "connettibile" o meno.

Ci teniamo a precisare come non ci debba essere un obbligo per le RIU riguardo alla messa a disposizione della rete: si ritiene, così come previsto dal DM 10/12/10, che l'Autorità definisca le modalità di accesso al libero mercato senza prevedere per le RIU l'obbligo di messa a disposizione.

Per quanto riguarda le RIU, la necessità della messa a disposizione della rete deve essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti e deve essere valutata alla luce delle particolari condizioni tecniche relative al livello di infrastrutturazione elettrica della RIU stessa e del territorio circostante.

Con riguardo alle altre reti private con obbligo di messa a disposizione,

si chiede che sia fornita al più presto una cornice regolatoria chiara in cui siano indicate nel dettaglio tutte le condizioni tecnico-economiche sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti per cui vige l'obbligo e individui gli oneri/adempimenti in capo al gestore della RIU.

Nei casi di altre reti private con obbligo di messa a disposizione, e con riguardo alle convenzioni proposte al paragrafo II.12, si ritiene che detto obbligo sia una conseguenza dell'obbligo di libero accesso al sistema nei casi in cui il collegamento dell'utente alla rete pubblica avvenga per il tramite dell'SDC. Pertanto sarebbe corretto prevedere una sola convenzione che regoli l'obbligo di libero accesso al sistema, e quando necessario anche l'obbligo di messa a disposizione. In ogni caso, in proposito si chiede un chiarimento rispetto a quanto proposto.

Assoelettrica chiede, inoltre, che la convenzione tipo, attesa da tempo e finalizzata a regolare i rapporti tra gestore della RIU e distributore, sia pubblicata e messa a disposizione in tempi brevi, possibilmente in contemporanea con la pubblicazione delle infrastrutture sottoposte all'obbligo di messa a disposizione, poiché ritenuta essenziale per l'organizzazione e razionalizzazione dei rapporti tra i diversi operatori.

Infine chiediamo che tutte le reti private per le quali nell'ambito della ricognizione di cui alla delibera 165/13 non sia stata dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti per gli SDC dalla direttiva europea e che siano già ora utilizzate dai soggetti concessionari per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione per l'erogazione del pubblico servizio siano inserite fra i tratti di rete privata che vengono utilizzati come se fossero reti pubbliche, previo il previsto convenzionamento e fatte salve le classificazioni come RIU (entro i termini che verranno stabiliti ed ove ne ricorrano i presupposti) ovvero come SSPC per i quali si è in attesa dell'apertura del portale GSE.

Riguardo alla tematica degli oneri di dispacciamento, si propone di lasciare al gestore della RIU la facoltà se optare per un dispacciamento entrante (come proposto dall'Autorità) o per un dispacciamento centralizzato in capo al gestore della RIU (con oneri di dispacciamento pagati sul punto di connessione). In quest'ultimo caso occorre adottare un sistema in cui, qualora un cliente finale allacciato alla rete privata decidesse di esercitare il proprio diritto di libero accesso al Sistema (sia per il tramite di una fornitura sul mercato libero o per il tramite dell'accesso alla rete pubblica) venga prevista l'applicazione degli oneri di dispacciamento in misura conforme a quanto disciplinato per i clienti finali sul mercato elettrico.

Peraltro, anche sugli oneri di dispacciamento si ritiene utile effettuare valutazioni approfondite caso per caso in quanto, come sopra già segnalato, vi sono situazioni industriali complesse ed articolate con pesi e ruoli diversi svolti dall'attività di produzione rispetto a quella di trasporto (spesso rilevante e quindi non trascurabile proprio ai fini del dispacciamento) e consumo.

Riguardo alla definizione di gestore della RIU, si ritiene necessario che l'Autorità ribadisca che il gestore della RIU possa non coincidere con il proprietario della stessa: in questo modo si dà maggiore flessibilità ai proprietari delle RIU, che possono decidere di affidare la gestione ad un operatore mandatario.

Riguardo all'identificazione del perimetro della RIU, si segnala che il riferimento alla documentazione presentata in sede di primo riconoscimento della qualifica RIU potrebbe generare criticità in termini di equità ed omogeneità di trattamento verso i clienti e i gestori, alla luce del fatto che tale primo riconoscimento è avvenuto sulla base di documentazioni e procedure non standardizzate.

Come appare chiaro dalle precedenti osservazioni, il quadro regolatorio appare ancora decisamente migliorabile, pertanto Assoelettrica chiede l'istituzione di un tavolo tecnico ad *hoc* che permetta agli operatori interessati e all'Autorità di affrontare, confrontarsi e risolvere in maniera soddisfacente le criticità esistenti.

Risposte agli spunti per la consultazione

- S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?*
- S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?*
- S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?*
- S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

S1. Si rimanda alle considerazioni di carattere generale.

S2. Si chiede che l'Autorità mantenga distinti i SDC/RIU dalle Reti Pubbliche e dai SSPC, in quanto i SDC si configurano come sistemi complessi (distinguendosi così dai SSPC, semplici) e privati (non pubblici) e si propone – vista la specificità dei SDC/RIU e per non creare confusione – che l'Autorità nella sua attività regolatoria preveda un terzo genere che emergerà dal confronto con i gestori privati sugli appositi tavoli tecnici.

Per la mappatura di quest'ultima tipologia di reti, inoltre, si chiede che sia fissato al 31/12/15 il termine ultimo per l'invio della relativa segnalazione.

S3. Si ribadisce quanto detto nelle considerazioni generali sulla contrarietà all'obbligo indistinto per tutte le RIU di messa a disposizione della rete e riguardo all'eccessiva onerosità derivante dall'adeguamento immediato dei SDC a tutti i parametri operativi standard previsti per i distributori.

A conferma che vi sia una netta contraddizione di termini tra SDC e concessione o sub-concessione che dir si voglia, si segnala inoltre che quanto affermato al paragrafo I.1, lettera f) primo alinea, contraddice quanto previsto dalla Legge 99/2009 art. 33 primo comma: si afferma infatti che un SDC *“debba essere limitato a un territorio potenzialmente anche inferiore all'ambito comunale”*, ma invece la predetta norma (L. 99/2009) prevede che le RIU possano coprire addirittura una superficie a cavallo tra tre province adiacenti.

S4. Come detto alle considerazioni generali, si ribadisce la necessità che l'Autorità pubblichi quanto prima la convenzione tipo, ritenuta essenziale per regolare i rapporti tra gestore della RIU e distributore. In contemporanea a tale convenzione dovrebbe essere approvata anche quella, attesa da tempo, per regolare l'utilizzo delle reti private non SDC da parte del distributore locale.

S5. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?*

S6. *Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

S5. Si ribadisce la richiesta di lasciare in capo al gestore della RIU la facoltà se optare per un dispacciamento entrante o se per un dispacciamento centralizzato. In quest'ultimo caso è opportuno applicare gli oneri di dispacciamento in misura conforme a quanto disciplinato per i clienti finali sul mercato elettrico per i clienti che hanno scelto di esercitare il proprio diritto di libero accesso al Sistema

elettrico.

S6. Non si individuano ulteriori aspetti da considerare.

S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?

S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?

S7. Come detto alle considerazioni generali, chiariamo come non debba essere previsto un obbligo per le RIU riguardo alla messa a disposizione della rete: si ritiene che solo le altre reti private individuate dall'Autorità caso per caso, possano essere sottoposte al suddetto obbligo.

Come già segnalato nelle considerazioni di carattere generale, per quanto riguarda le RIU, la messa a disposizione della rete deve essere lasciata alla sede negoziale tra le parti.

S8. Si ritiene opportuno lasciare al proprietario della RIU la scelta di distinguere tra proprietà della RIU e gestione commerciale, tenuto conto di criteri di efficienza correlati alle dimensioni della rete privata: la gestione tecnica e la responsabilità della sicurezza dei sistemi deve rimanere necessariamente in capo al proprietario della RIU.

S9. Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?

S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?

S9-S10. Si ritiene poco chiara la definizione di utenza connessa alla RIU: si chiede di semplificare dando la possibilità di attribuire ad una sola utenza un unico POD pur se alimentato da più punti (ad esempio entra-esce; linee di emergenza) e in linea con la normativa fiscale in merito.

Si ritiene inoltre necessaria una definizione più approfondita dei concetti di connessione diretta e indiretta, anche in relazione alla gestione di eventuali SSPC connessi alla rete privata.

Assoelettrica chiede che l'Autorità chiarisca che le utenze connesse indirettamente alla rete pubblica tramite le RIU non possono e non devono essere destinatarie dei benefici tariffari previsti per le RIU.

Si ribadisce la richiesta di un chiarimento riguardo alla definizione di

“utente connettibile” e a chi spetti la competenza di classificare un utente come “connettibile” o meno.

Si chiede, infine, di chiarire meglio i casi di “spezzatino societario”, ovvero tutte quelle situazioni in cui nel sito del SDC sono avvenute varie evoluzioni e passaggi societari che hanno portato al cambio della titolarità e/o frazionamento di utenze che risultano pertanto difficili da monitorare e classificare.

S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?

S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?

S11-S12. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?

S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?

S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?

S13-S14-S15. Si condivide la proposta di fissare un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di valutazione della propria rete al fine di essere considerata RIU. Riguardo alla data del suddetto limite temporale, si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?

S16: Si ritiene necessario lasciare la massima flessibilità nell'indicazione del soggetto gestore della RIU e consentirne il cambiamento senza alcun vincolo. Nell'ambito di interventi di efficienza energetica, la gestione della rete privata potrebbe, ad esempio, essere demandata ad una ESCO che, in tal caso, dovrebbe poter essere nominata gestore della rete privata. In tal caso l'AEEGSI deve chiarire il quadro di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.

- S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?*
- S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?*
- S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?*
- S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?*

S17-S18-19-20. Si ritiene che la presente tematica, considerata la sua particolare complessità, vada trattata nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico che è stato richiesto.

- S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?*
- S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?*
- S23. In relazione alle prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*
- S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?*

S21-22-23-24. Si ritiene che le presenti tematiche, considerate le particolari complessità, vadano trattate nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico che è stato richiesto.

- S25. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?*
- S26. In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

S25-S26. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

- S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere*

necessario introdurre e perchè?

S27. Si rimanda a quanto esposto nell'ambito delle considerazioni di carattere generale ed alla risposta allo spunto S5.

Si sottolinea che la problematica dovrebbe, comunque, essere affrontata nell'ambito del processo di revisione organica del dispacciamento e di *assessment* complessivo del mercato elettrico già avviato dall'AEEGSI.

S28. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?

S28. A riguardo si chiede una regolazione coerente con quanto sarà stabilito a livello di generale revisione del servizio di dispacciamento.

S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?

S29. Non si evidenziano ulteriori elementi a riguardo.

S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

S30. Si condivide quanto proposto e non si evidenziano ulteriori elementi da introdurre.

S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

S31. Si chiede che l'Autorità pubblichi in tempi brevi la convenzione tipo, attesa da tempo e ritenuta essenziale per regolare i rapporti tra gestore della rete privata e distributore.

S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

S32. Si condividono le proposte sulle varie tipologie di conguagli, ma si chiede che l'Autorità stabilisca delle tempistiche congrue e ben definite.